COPIA

COMUNE DI BRALLO di PREGOLA

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero : *24* **Data :** *21/12/2018* **N.R.P.**	OGGETTO: ***REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100.***

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 14,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

Su numero 11 componenti risultano:

	Presenti	Assenti
Christos Chlapanidas	X	
Fabio Tagliani	X	
Giovanna Cornarotti	X	
Federica Castelli		X
Leonardo Nobile	X	
Valentina Fraschetta	X	

	Presenti	Assenti
Gianpietro Bongiorno	X	
Gianluca Castelli	X	
Piergiacomo Giuliano Gualdana	X	
Paolo Tornari	X	
Andrea Maruffi	X	
TOTALE	10	**1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Sandro Sciamanna

Il Presidente Sig. Christos Chlapanidas , nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che in base all'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sussiste l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 31/12/2017, predisponendo ove necessario un piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi l e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. l, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. ricadano nelle casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Brallo di Pregola e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale riassunto come segue:

PARTECIPAZIONI DIRETTE **quota di partecipazione diretta**

ASM VOGHERA SPA 0,0019%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Denominazione società C	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G
ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	100,00	0,001900
ASMT TORTONA S.P.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	74,28	0,001411
FABBRICA ENERGIA S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	50,00	0,000950
A2E SERVIZI S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	35,00	0,000665
SOCIETA' AUTOSERVIZI PUBBLICI OLTREPO' PAVESE S.P.A.	ASM VOGHERA S.P.A	25,00	0,000475
VOGHERA ENERGIA S.P.A	ASM VOGHERA S.P.A.	20,00	0,000380
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	18,19	0,000346
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	ASM VOFGERA S.P.A.	1,31	0,000025
Gal Oltrepò Pavese srl	ASM VOGHERA S.P.A	2,434	0,00004625
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERTAIVO	ASM VOGHERAQ S.P.A.	0,18	0,000003
GESTIONE AMBIENTE SPA	ASM VOGHERA S.P.A.	29,71	0,000564
GESTIONE ACQUA S.P.A	ASM VOGHERA S.P.A.	24,59	0,000467
LABORATORI IREN SPA	ASM VOGHERA S.P.A.	1,81	0,000034

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni

approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VERIFICATO che sussistono le motivazione per mantenere la partecipazione diretta della Società ASM VOGHERA SPA detenuta da questa Amministrazione pari allo 0,0019%, in quanto la stessa è attualmente affidataria dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale ed svolge per conto di Pavia Acque s.c.a.r.l. la gestione del servizio idrico integrato e che pertanto tale Società rientra in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Brallo di Pregola detiene, tramite la Società partecipata direttamente ASM Voghera SpA, un numero di quote di partecipazione indirette tali da non potere controllare le società in questione , ai sensi dell'art. 2359 cc. e che pertanto, in alcuna misura il Comune stesso può decidere in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette.

VISTI difatti gli orientamenti del Consiglio di Stato il quale conferma questa impostazione, relativa all'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

CONSIDERATO pertanto, in base alla motivazioni sopra richiamate, che non si ritiene necessario un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione, soppressione, cessione della Società in questione o di liquidazione delle partecipazioni in quanto non si ravviserebbero le ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. l, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Sindacale n. 3, del 25 maggio 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, del 27/09/2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sesni dell' 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
II. di dare atto che sussistono le motivazione per mantenere la partecipazione diretta della Società ASM VOGHERA SPA detenuta da questa Amministrazione pari allo 0,0019%, in quanto la Società stessa è attualmente affidataria e svolge per conto di questo comunale i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale e svolge, inoltre, per conto di Pavia Acqua s.c.ar.l., la gestione del servizio idrico integrato e che pertanto rientra in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i..
III. di dare atto inoltre che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, il comune detiene per il tramite della Società Asm Vognera SpA delle partecipazioni indirette minoritarie sulle quali l'ente non ha possibilità di esercitare alcuna influenza e pertanto di esercitare alcuna decisione;
IV. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
V. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell' articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
VI. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
VII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.° 24 DEL 21/12/2018

OGGETTO :REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100.

Parere di regolarità tecnica:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **21/12/2018**

Il Resp. Servizio Finanziario
F.to Tagliani Rag. Tiziana

.....

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **21/12/2018**

Resp. Servizio Finanziario
F.to Tagliani Rag. Tiziana

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Christos Chlapanidas

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sandro Sciamanna

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21.01.19 al 4.02.19

Addì 21.01.19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sandro Sciamanna

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Addì 21.01.19

COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna
Sandro Sciamanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ E' divenuta esecutiva il 21.12.19 per decorrenza dei termini di cui alla Legge 18/8/2000, n. 267:

[] Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

☒ Art.134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì 21.01.19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sandro Sciamanna